



ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Appunti su: Costituzione – Organizzazione – Patrimonio – Responsabilità, ecc.

Gli appunti trattano su cosa siano le Associazioni Non Riconosciute, quali Organizzazioni Collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica o lucrativa, possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure non essere dotate di personalità giuridica *Associazioni Non Riconosciute*.

Le Associazioni sono libere organizzazioni collettive con finalità non economiche indicate negli Statuti Societari e regolate dagli accordi tra gli Associati, nel rispetto delle normative indicate nel Codice civile e nelle disposizioni della fiscalità in vigore per tali enti.

Le Associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un atto di completa autonomia composto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

L'atto costitutivo rappresenta il documento "identificativo" dell'associazione, mentre **lo statuto** sociale ne specifica i dettagli, l'organizzazione ed il funzionamento.

Detto atto con lo statuto come parte integrante dello stesso, non è soggetto a nessun vincolo di forma, può essere redatto tramite una scrittura privata *o addirittura oralmente*.

L'associazione non riconosciuta non dispone di personalità giuridica, ma è allo stesso modo, un soggetto di diritto. Infatti, *come esempio indicativo*, può possedere un immobile di proprietà, può aprire un conto corrente bancario o postale, può concludere un contratto di locazione, ecc. ecc..

Per tali considerazioni:

La soggettività giuridica appartiene a tutte le organizzazioni associative;

La personalità giuridica appartiene solo agli enti associativi che ottengono il riconoscimento.

- Il concetto di personalità giuridica è riferito a quello **dell'autonomia patrimoniale**, godono di autonomia patrimoniale perfetta. Le vicende dell'organizzazione incidono solo sul patrimonio dell'ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono. Esempio, un creditore non può aggredire il patrimonio del singolo socio, ma può aggredire solo il patrimonio dell'associazione.
- Le associazioni prive di personalità giuridica **hanno un'autonomia imperfetta**, per cui le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che fanno parte dell'associazione.
- Le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio detto fondo comune, ma non tutti gli associati rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali, ma solo quelli che hanno agito in nome e per conto dell'ente (vedi art. 38 del Codice civile).

La Costituzione Italiana prevede la libertà di associazione, **il Codice civile** ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento:

- Art. 36 cod. civ. sull'ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute;
- Art. 37 cod. civ. sul fondo comune dell'associazione;
- Art. 38 cod. civ. sulle obbligazioni assunte dall'associazione;
- Art. 40 cod. civ. sulle responsabilità degli organizzatori per la gestione dei fondi.

Tipologie di associazione

Le associazioni, siano riconosciute che non riconosciute, sono caratterizzate principalmente per essere non commerciali e dall'assenza di scopo di lucro.

Possono avere finalità diverse, di promozione sociale APS, di utilità sociale ONLUS, organizzazioni di volontariato ODV, associazioni sportive dilettantistiche ASD, società sportive dilettantistiche SSD, Enti filantropici o Fondazioni a sostegno di attività di interesse generale.

Atto Costitutivo e Statuto

Questi atti possono essere redatti in un documento unico o in due atti separati, costituenti però, ambe due, parti integranti dell'atto costitutivo. Hanno natura contrattuale e non sono soggetti a vincoli di forma, ma nascono semplicemente tramite un accordo tra i soci fondatori.

Il contratto associativo è un contratto aperto, ciò non significa che esista un diritto assoluto del soggetto ad entrare nell'associazione e di contro, un dovere dell'ente di accogliere la domanda di qualsiasi soggetto ne faccia richiesta.

Il documento dell'atto costitutivo e statuto, *viene raccomandato l'atto scritto e registrato presso l'agenzia delle entrate*, recante come esempio, il contenuto più sottoindicato:

- La denominazione dell'ente;
- L'assenza di scopo di lucro;
- Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o sportive perseguite dall'ente;
- L'attività o le attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- La sede legale;
- Le norme che regolano l'ordinamento;
- La rappresentanza e l'amministrazione dell'ente;
- I diritti e gli obblighi degli associati;
- I requisiti per l'ammissione dei nuovi soci, la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
- La nomina dei componenti fondatori e le norme che regolano l'elezione degli organi direttivi e amministrativi dell'ente;
- La nomina e le norme elettive dei componenti degli organi di controllo e giurisdizionali;
- La nomina, *se richiesta*, dell'organo di revisione legale dei conti;
- Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- La durata dell'ente, se prevista dagli accordi.

Si evidenzia che in caso di contrasto tra le clausole indicate nell'atto costitutivo e quelle riportate sullo statuto, prevalgono quelle indicate dallo statuto.

Il Patrimonio dell'associazione non riconosciuta, il Fondo Comune

L'associazione non riconosciuta, pur se priva di personalità giuridica, è titolare di un fondo comune (vedi Articolo 37 del Codice civile). Il fondo comune è un patrimonio distinto da quello degli associati, i quali non possono chiedere la divisione, né pretendere la quota parte in caso di recesso dall'associazione.

- **Per le obbligazioni assunte** da un singolo associato: non risponde l'associazione con il proprio fondo;
- **Per le obbligazioni dell'associazione:** non risponde l'associato con il proprio patrimonio, ma solidalmente e personalmente solo chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Quale esempio:

L'associazione non paga il canone di locazione della propria sede, il proprietario dell'immobile potrà rivalersi sul fondo comune o su chi ne ha concluso il contratto. Nonostante il debito sia dell'associazione, il locatore (come qualsiasi creditore dell'associazione) può rivolgersi immediatamente verso il Legale Rappresentante, senza dover agire contro il fondo comune.

La documentazione dell'associazione non riconosciuta

- Atto costitutivo e statuto
- Modello per la richiesta del Codice Fiscale (attività non commerciale)
- Modello per la richiesta della Partita Iva (attività commerciale)
- Modello EAS (possono presentare il modello con modalità semplificate: le associazioni, le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Il modello di trasmissione dei dati EAS, deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati (vedi le istruzioni allegate al modello). La scadenza per il cambiamento dei dati è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'art. 30 del DL. 185/2008, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Il DL: 16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva, o di altro adempimento di natura formale, non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza del termine;
- effettui la comunicazione, o effettui l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, euro 250,00, esclusa la compensazione prevista.

Registrazione dell'atto Costitutivo e dello Statuto

La registrazione degli atti o dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate come imposta di registro è pari ad euro 200,00 (*salvo disposizioni di legge*) a cui vanno aggiunte le marche da bollo di euro 16,00 per ogni 4 pagine o 100 righe.

Per talune categorie di associazioni (*da verificare con scrupolosità la tipologia*) è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro.

Non sono previsti costi notarili per la redazione degli atti per le associazioni non riconosciute (salvo il volere da parte della Dirigenza dell'associazione).

Organi dell'associazione non riconosciuta

L'ordinamento interno dell'associazione non riconosciuta è rimesso agli accordi tra gli associati (Articolo 36 del codice civile).

- **L'organo deliberante è l'Assemblea;**
- Sono competenza dell'assemblea:
 - a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, quando previsti, degli organi di controllo e giurisdizionali;
 - c) Approvazione del bilancio consuntivo;
 - d) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) Delibera sull'esclusione degli associati, se dallo statuto e di sua competenza;
 - f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - g) Approvazione degli eventuali regolamenti societari;

- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Delibera su tutti gli altri atti o oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto di sua competenza.

- **Organo di amministrazione**

Composizione indicativa

- a) Presidente, legale rappresentante
 - b) Vicepresidente (se previsto)
 - c) Segretario
 - d) Tesoriere (se previsto)
 - e) Consiglieri, secondo le dimensioni dell'ente
 - f) Altri soggetti previsti secondo le dimensioni e finalità dell'ente
- Non possono essere nominati soggetti che non abbiano le caratteristiche di onorabilità, professionalità, indipendenza e non in conflitto di interessi con le finalità dell'ente, o che siano in conflitto con quanto redatto dai codici di comportamento degli enti professionali.
 - I soggetti componenti gli organi di amministrazione, di controllo e giurisdizionali, devono sottoscrivere un documento di accettazione delle nomine.

Disponibilità Finanziarie

Le fonti delle disponibilità finanziarie dell'ente:

- Le risorse finanziarie e/o immobiliari conferite dai soci fondatori;
- Le quote annuali degli associati;
- I contributi, i proventi dell'attività svolta secondo le finalità statutarie;
- Le donazioni e/o proventi provenienti da soci o privati;
- I contributi delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni, enti, ecc.ecc.;
- Le Raccolte fondi.

Le Responsabilità

- I Legali Rappresentanti dell'associazione rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali. L'associazione non Riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso dalle persone o dalla persona del cui operato debba rispondere.
Al terzo, non possono opporsi accordi statutari che limitano la suddetta responsabilità.

Diritti e obblighi

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, l'ammissione del nuovo socio avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda della persona interessata. L'eventuale rifiuto della domanda deve essere motivato, ed il soggetto destinatario, può formulare richiesta di chiarimenti nei tempi e modi stabiliti dallo statuto.

Nelle associazioni, ***siano esse riconosciute che non riconosciute***, devono vigere i principi di uguaglianza sociale, di democraticità, per cui tutti gli associati indistintamente godono dei medesimi diritti e doveri. Non possono esistere discriminazioni di età, sesso, religione, etniche o altre discriminazioni che ledano la persona.

La Trasformazione dell'associazione non riconosciuta

Se previste dallo statuto, la trasformazione di una associazione produce effetti *(come previsto dall'Articolo 2498 del Codice civile)* societari ma conserva i diritti e gli obblighi dell'ente, realizzando la continuità dei rapporti giuridici.

L'Organo di amministrazione, normalmente, deve predisporre una relazione sulla situazione

patrimoniale dell'ente in via di trasformazione, con l'elenco dei creditori aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera, nonché le indicazioni, le motivazioni e gli effetti della trasformazione come previsto dall'art. 2500 sexies c. 2.

Copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale, durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione.

Estinzione di una associazione non riconosciuta

L'associazione si estingue per le cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

- Quando lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile raggiungerlo;
- Quando vengono a mancare gli associati alla associazione.

Enti del Terzo Settore

(solo come elemento informativo)

Il Codice del Terzo Settore, D.L. n° 117 del 03 luglio 2017 integrato dal D.L. n° 105 del 03 agosto 2018, aggiornato con modificazioni dal D.L. n° 73 del 21 giugno 2022, interviene nel mondo associazionistico in modo rilevante, predisponendo una serie di norme comportamentali e di fiscalità, tali da comportare una attenta riflessione ed analisi sulla vita delle associazioni.

***Sono Enti del Terzo Settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, **le associazioni, riconosciute e non riconosciute**, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 3 c. 1 del Codice del Terzo Settore).*

Le attività di interesse generale vengono specificate all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse all'art. 6 c. 1 del Cod. del Terzo Settore.

La riforma del Terzo Settore ha interessato anche le **Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche**, istituendo il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche D.L. n° 39 del 28 febbraio 2021, sostituendo a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche già istituito presso il CONI.